

Legge regionale - 27/10/2014, n.30

Gazzetta Ufficiale: 28/10/2014, n. 41

EPIGRAFE

MISURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO
(G.A.P.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Finalità e destinatari

1. La Regione Basilicata disciplina il gioco d'azzardo attraverso l'individuazione di norme finalizzate alla prevenzione, alla riduzione del rischio e al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) nonché alla cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia.
2. Destinatari della presente legge sono persone e famiglie che si trovano nella condizione di dipendenza da gioco, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati.
3. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito dall'art. 3 della presente legge, nonché della collaborazione degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli Enti o Aziende del servizio sanitario regionale, delle associazioni riconosciute e degli enti o aziende, pubbliche o private, operanti nella lotta alle dipendenze del gioco di azzardo.

Articolo 2

Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Basilicata:

- a) promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell'ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;
- b) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;
- c) promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al G.A.P., anche attraverso corsi in house;
- d) favorisce l'attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire, curare e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all'educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età;
- e) promuove azioni fiscali per disincentivare il gioco d'azzardo presso le attività commerciali e per compensarne gli eventuali mancati guadagni.

Articolo 3

Osservatorio e marchio regionale

- 1. È istituito l'Osservatorio regionale sul G.A.P., quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
- 2. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il Supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:
 - a) l'Assessore regionale alla salute o suo delegato, che lo presiede;
 - b) due rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Basilicata;
 - c) un rappresentante per ciascuna ASL;
 - d) un rappresentante dei Centri Servizio per il Volontariato;
 - e) due rappresentanti delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel settore da almeno un anno;

f) un rappresentante dell'associazione Famiglie "Fuori gioco";

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da G.A.P.;

b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;

c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del G.A.P..

4. La partecipazione alle riunioni del - l'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. È istituito il marchio regionale "Esercizio deslottizzato - Regione Basilicata".

6. Il marchio "Esercizio de-slottizzato - Regione Basilicata" è rilasciato dalla Regione Basilicata agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Esercizio de-slottizzato - Regione Basili - cata".

Articolo 4

Competenze dei Comuni e delle ASL in materia di G.A.P.

1. Le ASL e i Comuni associati in ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

a) campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;

b) iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;

c) iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;

Articolo 5

Informazione sanitaria nelle case da gioco

1. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

a) il fenomeno del G.A.P. e i rischi connessi al gioco;

b) i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 4.

2. In caso di inosservanza di quanto stabilito nel comma precedente sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00. L'ammontare delle sanzioni sarà destinato a campagne di controllo, informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Articolo 6

Apertura ed esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del R.D. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio [non] inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza[3].

3. Per le autorizzazioni esistenti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che, entro il 31 dicembre 2016, ottemperino a quanto previsto al comma 2 [1].

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.

6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 5.

7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. È altresì vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del R.D. n. 773/1931[2].

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente.

L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all'articolo 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[1] Comma sostituito dall'articolo 84 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.

[2] Comma modificato dall'articolo 85 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.

[3] Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

Articolo 7

Enti e associazioni di mutuo aiuto

1. La Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali sostengono le attività delle associazioni e organizzazioni di volontariato, senza scopo di lucro, impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e nella sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i Comuni e le Aziende sanitarie locali possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi per il finanziamento di progetti aventi obiettivi di sostegno, solidarietà e reinserimento sociale a persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo e alle relative famiglie.

Articolo 8

Rimodulazione IRAP

1. La Regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 riduce l'aliquota IRAP di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dello 0,92% agli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre precedente a quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nei locali in cui si svolge l'attività.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, tutti gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 aumentata dello 0,92%. [4]

[4] Articolo sostituito dall'articolo 57 della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione Basilicata del capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa di euro 75.000,00, mediante prelevamento di pari importo dal Capitolo 46020, Programma 07, Missione 12, del Bilancio 2014 della Regione che presenta sufficiente disponibilità.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Articolo 10

Norma transitoria

1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

Articolo 11

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.